

Indice

- Emergenza Covid-19: le nuove prescrizioni in caso di ingresso in Italia
 - spostamenti da e per San Marino e il Vaticano
 - ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco C (Paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen ed altri)
 - ingressi da Israele
 - ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco D
 - ingressi dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America
 - ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco E
 - spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka - ingressi dal Brasile
 - rientri da località distanti meno di 60 Km
 - ulteriori deroghe
 - Green Pass esteri equivalenti
 - minori di 6 anni

Emergenza Covid-19

Le nuove prescrizioni in caso di ingresso in Italia

Nella Gazzetta Ufficiale n° 254 del 23 ottobre 2021 è stata pubblicata l'[ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021](#), **che produce i suoi effetti dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021**.

Spostamenti da e per San Marino e il Vaticano

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità dei predetti Stati a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane anche nei termini previsti dall'art. 14 comma 6 DL 146/2021 (art. 2 dell'ordinanza). L'art. 6 del DL n. 111 2021 convertito con la legge n. 133/2021 - modificato dall'art. 14 comma 6 del DL 146/2021 - prevede che "...Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della **Repubblica di San Marino**, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis [Impiego certificazioni verdi COVID-19], 9-ter [Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario], 9-quater [Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto] 9-quinquies [impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico], 9-sexies [impiego delle certificazioni verdi da parte dei magistrati] e 9-septies [impiego delle certificazioni verdi nel settore privato] del DL n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87...".

Ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco C (Paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen ed altri)

L'art. 3 dell'ordinanza ha modificato l'elenco degli Stati e dei territori inseriti nell'**elenco C** dell'allegato 20 del DPCM 2.03.2021 ([clicca qui per visionare l'elenco](#)).

L'ingresso in Italia delle persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori compresi nell'elenco C nei quattordici giorni antecedenti è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione del Passenger Locator Form al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli;
- presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9,

comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 o di altra certificazione equipollente;

- in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui al punto precedente, è previsto l'isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e la sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni sopra riportate non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Le stesse misure non si applicano a chiunque transiti con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore e a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 6 comma 2 ordinanza).

Ingressi da Israele

L'art. 3 della nuova ordinanza non prevede alcuna disposizione specifica per le persone che hanno soggiornato o transitato in Israele. Quest'ultimo è stato inserito tra i paesi di cui all'**elenco D** dell'allegato 20 del DPCM 2.03.2021 ([clicca qui per visionare l'elenco](#)).

Ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco D

L'art. 4 dell'ordinanza ha modificato l'elenco degli Stati e dei territori inseriti nell'**elenco D** dell'allegato 20 del DPCM 2.03.2021 ([clicca qui per visionare l'elenco](#)). L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all'elenco D nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione del Passenger Locator Form al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli;
- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata al termine del prescritto ciclo a seguito dell'avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA. Quest'ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella prevista dall'art. 9 comma 2 lettera a) del DL 52/2021. In caso di mancata presentazione delle predette certificazioni, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso in Italia, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo;
- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)**.

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le sopra riportate disposizioni non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Le stesse misure non si applicano a chiunque transita con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei

ore e a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 6 comma 2 ordinanza).

Ingressi dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America

In alternativa a quanto stabilito per i Paesi indicati nell'Elenco D di cui fanno parte ([clicca qui per visionare l'elenco](#)), l'art. 4 dell'ordinanza ha previsto che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possano, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione.

Ingressi da Stati e territori inseriti nell'elenco E

L'art. 5 dell'ordinanza ha previsto che l'ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E dell'allegato 20 del DPCM 2.03.2021 ([clicca qui per visionare l'elenco](#)), è consentito esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e dei loro familiari; ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona cittadino di un Paese dell'Ue o che aderisce a Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, ovvero di un cittadino straniero titolare di permesso di lungo periodo, etc... Gli ingressi nel territorio nazionale richiamati in precedenza potranno avvenire nel rispetto dei seguenti adempimenti:

- presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form;
- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
- sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario.

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le sopra riportate disposizioni non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Le stesse misure non si applicano a chiunque transita con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore e a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 6 comma 2 ordinanza).

Spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka - Ingressi dal Brasile

Le disposizioni precedentemente in vigore per l'India, il Bangladesh, lo Sri Lanka e il Brasile non sono più valide. A questi Paesi si applicano le disposizioni previste per i Paesi compresi nell'elenco E.

Rientri da località distanti meno di 60 Km

L'art. 6 comma 2 dell'ordinanza ha stabilito che a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, le disposizioni di cui agli articoli 3 comma 2, 4 comma 2, e 5 comma 3 dell'ordinanza, non si applichino:

- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
- in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

In questi casi non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

Ulteriori deroghe

L'art. 6 comma 1 dell'ordinanza ha stabilito che a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applichino nei casi previsti dall'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Green Pass esteri equivalenti

L'art. 7 dell'ordinanza prevede che per le finalità di cui all'art. 9 comma 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America**, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021.

Inoltre, ricordiamo che:

- l'art. 2 dell'ordinanza stabilisce che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della **Repubblica di San Marino** e dello **Stato della Città del Vaticano** a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane anche nei termini previsti dall'art. 14 comma 6 DL 146/2021; per San Marino si richiama quanto previsto dall'art. 6 del DL n. 111 2021 convertito con la legge n. 133/202, così come modificato dall'art. 14 comma 6 del DL 146/2021;
- l'art. 4 comma 2 lettera b) dell'ordinanza prevede che la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA **è riconosciuta come equivalente a quella prevista dall'art. 9 comma 2 lettera a) del DL 52/2021.**

Minori di 6 anni

L'art. 8 dell'ordinanza ha previsto che i bambini di età inferiore ai sei anni siano esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste. Tale esenzione non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.